



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DC/PRO/2022/15**

OGGETTO: AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE E NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022; NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera PG. n. 403276/2021.

Premesso che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio".

Dato atto che l'art. 1 comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa.

Considerato che, in tali ipotesi, il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale e diverse, quindi, dai proventi del tributo: "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune" (art. 1 comma 660 secondo periodo).

Ritenuto che, per l'annualità di competenza 2022, sia opportuno mantenere una riduzione tariffaria ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown.

Valutata l'opportunità di prevedere, per l'annualità di competenza 2022, sempre nell'ambito delle agevolazioni ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 l'esenzione per alcune realtà colpite dalla crisi economica a seguito anche dell'aumento dei costi delle materie prime e/o delle utenze:

- associazioni o istituzioni culturali e sportive; circoli; palestre e impianti sportivi;
- associazioni di volontariato o di promozione sociale che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Dato atto che l'esenzione per le associazioni o istituzioni culturali e sportive, per i circoli e per le palestre e gli impianti sportivi trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria, mentre l'esenzione in favore delle associazioni di volontariato o di promozione sociale viene concessa su istanza del contribuente, da presentare entro il 31 maggio 2022.

Considerato che, per l'annualità 2022, le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell'articolo 22

sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno, sicché si è reso necessario introdurre il comma 2-quinquies dell'art. 22.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

Visti:

- l'art.1 comma 660 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Preso atto

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio anche a seguito della presa d'atto del PEF 2022 non ancora presentato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera PG n. 80301/2014, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predetta modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2022.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio
Maria Caterina Manca

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -